

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1045
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1045
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme per i concorsi ad agente di cambio. (1961)	1045
PRESIDENTE	1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058
SELVAGGI	1047, 1048, 1049, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058
FALETRA	1047, 1049, 1050, 1055, 1056
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1047, 1050, 1053, 1055, 1057, 1058
SCHIBATTI, <i>Relatore</i>	1047, 1049, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1057
DUGONI	1048
CAIATI	1048, 1053
CHIARAMELLO	1048, 1057, 1058
MERIZZI	1049, 1050, 1053
DE MARTINO FRANCESCO	1049, 1053
RONZA	1050, 1052, 1057
SCOCA	1053
GHISLANDI	1053
ANGIOY	1053
CASTELLI	1056, 1058

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato De Martino Francesco è sostituito dal deputato Capacchione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i concorsi ad agente di cambio. (1961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i concorsi ad agente di cambio.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta abbiamo svolta la discussione generale e iniziato l'esame degli articoli di cui i primi tre sono stati approvati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

« Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, devono essere presentate alla Segreteria della Commissione non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati, ove la legalizzazione sia richiesta:

a) fotografia, di data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è in età non inferiore ai ventotto e non superiore ai cinquanta anni;

c) certificato di cittadinanza italiana;

La seduta comincia alle 9,45.

ASSENATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Stefano Genova, Ferreri Pietro e Pella.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico per un triennio, come rappresentante alle grida di agente di cambio, ovvero per un quadriennio, quale funzionario presso l'Ufficio Borsa Valori o l'Ufficio di una banca, o certificato di un esercizio, per un triennio, dell'attività di commissionario di Borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria ammessa nel recinto riservato di Borsa;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio della città, sede della Borsa per la quale viene indetto il concorso, della somma di lire 5.000 per contributo alle spese di concorso.

I candidati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano agenti di cambio in carica o risultino avere già esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero che abbiano rivestito le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio per un triennio, possono presentare, in luogo del titolo di studio di cui alla lettera i), il diploma in originale od in copia autentica notarile, di

maturità o di abilitazione, oppure titolo equi-pollente avente valore legale nel territorio della Repubblica, anche se conseguito in una scuola all'estero riconosciuta nella Repubblica.

Per tali candidati il limite massimo di età è elevato ad anni sessanta.

I certificati di cui alle lettere c), d), f) e g), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso ».

A questo articolo l'onorevole Selvaggi ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è in età non inferiore ai ventisette e non superiore ai cinquanta-cinque anni ».

« Sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un decennio quale funzionario presso l'ufficio Borsa valori o l'ufficio titoli di una banca, o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta concessionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa ».

« Sostituire la lettera o) con la seguente:

« o) quietanza comprovante l'effettuato versamento alla segreteria della Commissione esaminatrice della somma di lire 10.000. La destinazione di tale somma verrà decisa dal presidente della Commissione medesima ».

« Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agente di cambio da un quinquennio o siano rappresentanti alle grida da almeno un decennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio previsto dal comma precedente.

I candidati che al momento della entrata in vigore della presente legge siano rappresentanti alle grida di agenti di cambio, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio».

SELVAGGI. Illustro brevemente i miei emendamenti. L'emendamento alla lettera *b*) ha lo scopo di allargare i limiti di età per i candidati ai concorsi, che, in base al testo governativo, risultano abbastanza ristretti. Così propongo di stabilire 27 anni invece di 28, e 55 anni invece di 50, limiti che mi sembrano più adeguati.

Ciò anche in relazione al disposto della lettera *l*) sul periodo di tirocinio pratico da effettuarsi in una borsa valori. Infatti, nel mio emendamento a questa lettera, io propongo, fra l'altro, di aumentare tale periodo di tirocinio per i funzionari di banca.

Si tratta, nella maggior parte, di funzionari che hanno una particolare posizione relativamente alla esplicazione dell'attività nel settore dei cambi.

Per quanto riguarda la lettera *o*), la somma di lire 5 mila quale contributo alle spese di concorso, mi sembra veramente irrisoria. Propongo, perciò, di elevarla almeno a 10 mila lire, dando incarico [al presidente della commissione esaminatrice di stabilirne la destinazione, ma sarei contrario a far pervenire i versamenti alla Camera di commercio che non mi sembra la sede più adatta.

Per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma, preferirei che venisse discusso a parte.

PRESIDENTE. Esaminiamo allora gli emendamenti Selvaggi alle lettere *b*), *l*) e *o*).

FALETRA. Molti punti espressi negli emendamenti formulati dall'onorevole Selvaggi all'articolo 4, mi sembrano accettabili. Però, la richiesta di un tirocinio di dieci anni per i funzionari di banca e per i commissari di borsa, mi sembra eccessiva.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me sembra che l'emendamento dell'onorevole Selvaggi alla lettera *l*) miri ad abbreviare il periodo di tirocinio per coloro i quali già lavorano nella borsa, mentre viceversa tende ad allungarlo in una misura che, in verità, mi sembra eccessiva per i funzionari di banca. È vero che questi ultimi sono dei semplici osservatori ma, spesso, sono anche dei mandanti. Chi ordina di operare a terzi deve possedere presumibilmente un minimo di capacità e di competenza professionale, onde una attesa di dieci anni in veste di praticante, prima di accordare loro il diritto di partecipare ad un concorso, mi sembra senz'altro eccessiva. Sarebbe perciò, forse, opportuno diminuire notevolmente questo periodo di tempo.

SELVAGGI. Non ho difficoltà ad accettare una riduzione da dieci a cinque anni.

SCHIRATTI, *Relatore*. Circa gli emendamenti proposti dall'onorevole Selvaggi, non ho nulla da obiettare per quello relativo alla lettera *b*), così come sono d'accordo di aggiungere le parole « borse valori » alla lettera *l*) per quanto non sia una cosa strettamente indispensabile. A proposito dei funzionari presso l'ufficio borsa valori o l'ufficio titoli di una banca, condivido il parere del Governo in quanto che anche a me sembra che il termine di dieci anni di tirocinio sia eccessivo. Proporrei un quinquennio. Circa la lettera *o*) mi dichiaro favorevole ad accogliere soltanto l'aumento della somma da versare da 5 mila a 10 mila lire, lasciando invariato per il resto il testo governativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di questo primo gruppo di emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi, sostitutivo della lettera *b*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi, sostitutivo della lettera *l*), modificato dallo stesso proponente nel senso che la parola « decennio » è sostituita con la parola « quinquennio ».

(È approvato).

L'onorevole Selvaggi ha modificato il suo emendamento alla lettera *o*), limitandolo alla sola sostituzione della cifra « 5.000 » con quella di « 10.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SELVAGGI. Sciogliendo la riserva che avevo avanzata in precedenza, desidero fare, a proposito del mio emendamento al terzo comma dell'articolo 4, alcune precisazioni. In base al testo governativo, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultano aver esercitato la professione, conservando i prescritti requisiti, ovvero che abbiano rivestito le funzioni di rappresentanti alle grida di agenti di cambio per un triennio, possono presentare, in luogo del titolo di studio di cui alla lettera *i*), il diploma in originale o in copia autentica notarile di maturità o di abilitazione, oppure titolo equipollente avente valore legale nel territorio della Repubblica. Il titolo di studio ha valore anche se conseguito in una scuola all'estero riconosciuta nella Repubblica. Contro tale disposto non ci sarebbe nulla da obiettare, se non esistesse il fatto che nei prece-

denti concorsi non era prescritto il possesso del titolo di studio. Si potrebbe verificare, perciò, in effetti, che un agente di cambio, che abbia partecipato ad un precedente concorso di cui è stato dichiarato regolarmente vincitore (anche se sprovvisto di titolo di studio) e che volesse trasferirsi in un'altra città, non è in grado di farlo perché non può nemmeno partecipare ad un concorso, essendo sfornito del titolo di studio che ai suoi tempi non era richiesto.

Il mio emendamento tende perciò, giustamente secondo me, a dare la possibilità a coloro che si trovano in questa particolare situazione di partecipare ai concorsi ad agente di cambio senza il prescritto titolo di studio di cui alla lettera *i*), ma in possesso di altri e ben determinati requisiti.

Vi sono poi i casi di coloro che hanno un titolo di studio diverso da quello in giurisprudenza o in economia e commercio. Vi sono dei giovani laureati in ingegneria, per esempio, che hanno iniziato la loro attività in borsa. Possiamo noi escludere costoro dal partecipare ai concorsi sol perché non posseggono la laurea in legge o in economia e commercio?

DUGONI. Questa di cui discute il collega Selvaggi è senza dubbio una norma transitoria e, pertanto, propongo che essa venga rinviata alla sua sede propria. Noi, peraltro, siamo favorevoli a disattendere il requisito della laurea per tutti coloro che abbiano già un periodo di pratica.

PRESIDENTE. La impostazione data dell'onorevole Dugoni, di collocare, cioè, l'emendamento Selvaggi, eventualmente accolto, tra le norme transitorie, recherebbe come conseguenza logica e necessaria lo stralcio di questa parte dall'articolo 4 e la sua costituzione in un articolo a sé stante. Io credo, perciò, che forse sia preferibile non operare tale spostamento.

SELVAGGI. Mi sembra, appunto, che all'onorevole Dugoni sia sfuggito un punto essenziale. Di alcuni altri emendamenti, tra cui quello presentato nella precedente seduta dall'onorevole Chiaramello, credo sia opportuno fare una norma transitoria, ma di questo non credo sia opportuno l'inserzione tra le norme transitorie. Infatti, noi non possiamo dare per una sola volta la possibilità ad un agente di cambio di partecipare ad un concorso per un'altra sede. La norma da me proposta dovrebbe avere carattere permanente e non transitorio.

DUGONI. Chiedo scusa se insisto, ma il comma terzo dell'articolo 4 è una disposi-

zione tipicamente transitoria, in quanto regola la situazione dei candidati anche per i concorsi avvenire purché si trovino in quelle determinate condizioni alla data di entrata in vigore della legge.

CAIATI. Sono favorevole all'accoglimento della sostanza dell'emendamento dell'onorevole Selvaggi che, pertanto, voterò nel senso da lui proposto. Circa, però, la collocazione sono d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Dugoni, pur non nascondendomi le preoccupazioni affacciate dallo stesso onorevole Selvaggi. Si tratta, in ultima analisi, di una norma transitoria limitata ad un gruppo di persone che si trovano in determinate condizioni. La preoccupazione dell'onorevole Selvaggi è in relazione alla possibilità di partecipazione a un concorso o a più di un concorso. Ma, diciamolo francamente, tutti coloro che hanno i titoli per partecipare al concorso non hanno nessuna preclusiva per partecipare anche a concorsi successivi. Se questa mia interpretazione è condivisa dalla Commissione rimanga a verbale: si tratta di una categoria ad esaurimento e gli appartenenti ad essa potranno partecipare a questi concorsi ovunque si presenti loro l'occasione.

Così stando le cose, non c'è più nessun dubbio che la richiesta dell'onorevole Dugoni, di collocare, cioè, questo comma nelle disposizioni transitorie, possa essere accolta, in omaggio anche alla logica giuridica che ci deve guidare nella elaborazione delle leggi.

CHIARAMELLO. Io credo che si potrebbe discutere adesso l'emendamento e in sede di coordinamento vedere dove esso vada meglio collocato.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, ad ogni modo, sul fatto di prendere in considerazione l'emendamento Selvaggi, rimanendo inteso che nel caso in cui l'emendamento stesso fosse approvato esso è sostitutivo del terzo comma dell'articolo. Possiamo, pertanto, continuare la nostra discussione riservandoci, in sede di coordinamento, di stralciare questa parte dell'articolo per collocarla tra le norme transitorie.

Se questa impostazione è ritenuta esatta, unitamente al comma terzo dovremmo stralciare anche il comma quarto che stabilisce per detti candidati il limite massimo di età.

DUGONI. Fermo restando quanto abbiamo detto a proposito della collocazione, mi permetterei di suggerire alla Commissione di pensare ad una forma cautelativa, affinché il numero di coloro che si trovino in queste condizioni sia fissato immediatamente

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

onde evitare che tra dieci anni ci si possa trovare ancora di fronte a persone che vorranno approfittare di queste facilitazioni. Si potrebbe, a questo scopo, istituire un elenco da depositare presso l'ufficio di sorveglianza della borsa valori.

SELVAGGI. Posso aggiungere nel mio emendamento un comma in tal senso.

MERIZZI. Sempre in sede di norme transitorie, non si potrebbe ritenere valido il diploma di laurea in giurisprudenza o in altra facoltà, conseguito in Svizzera, in base al criterio della reciprocità?

PRESIDENTE. Sulla base della reciprocità vi sono titoli di studio conquistati all'estero che vengono riconosciuti in Italia. Non so se nel caso specifico esiste questa reciprocità, ma è chiaro che la norma espressa in forma generica ammette implicitamente che dove esiste il principio della reciprocità i titoli sono riconosciuti validi.

MERIZZI. La lettera i), però, lo escluderebbe.

PRESIDENTE. L'onorevole Selvaggi ha così definitivamente formulato il suo emendamento.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agenti di cambio da un quinquennio o siano rappresentanti alle grida da almeno un decennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio previsto dal comma precedente.

I candidati che al momento della entrata in vigore della presente legge siano rappresentanti alle grida di agenti di cambio, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza o in economia e commercio.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Camere di commercio delle città sedi di borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare, nel ruolo degli agenti di cambio da esse tenuto, la posizione di ciascun agente di cambio, dei procuratori di agenti di cambio o dei rappresentanti alle grida di agenti di cambio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La collocazione dei tre commi ora approvati, in sostituzione del terzo comma, e del quarto comma sarà decisa in sede di coordinamento.

FALETRA. Gradirei che l'onorevole relatore mi chiarisse il significato della espressione « specchiata correttezza professionale », di cui alla lettera g).

PRESIDENTE. Effettivamente si tratta di un aggettivo pleonastico, in quanto non esiste la correttezza specchiata: esiste la correttezza e basta.

DE MARTINO FRANCESCO. Alla lettera f) è detto che il candidato deve esibire un certificato di buona condotta rilasciato dalla competente autorità comunale. Non sarebbe meglio dire soltanto « dalla competente autorità? ».

PRESIDENTE. È sempre l'autorità comunale che rilascia i certificati di buona condotta, ma qui si tratta di un pleonasma utile, perché molti candidati possono a volte ignorare questo particolare.

FALETRA. A proposito della lettera g) avevo sollevato la questione non per una semplice questione di forma, ma perché all'articolo 10 è detto che al Ministro del tesoro è riservata la facoltà di rifiutare una nomina quando nei confronti del concorrente sia sopravvenuta la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso. Come si fa a stabilire quando viene meno la specchiata... della correttezza? La questione è seria anche perché si pone in essere, in relazione a ciò, il quesito della competenza della camera di commercio a rilasciare questi certificati. In definitiva, la giunta camerale o il presidente o il segretario generale della camera di commercio fino a che punto vorrà o potrà essere obiettivo e non risentirà, invece, tanto per citare un esempio, delle influenze del Ministero dell'industria e commercio, cui è sottoposto?

SCHIRATTI, *Relatore*. Faccio presente che la precedente legge del 1946 adoperava queste dizioni: per quanto riguarda la lettera f): « Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune »; per quanto riguarda la lettera g): « Certificato di notoria moralità e correttezza commerciale rilasciato dalla competente camera di commercio industria e agricoltura ».

Come si vede, la dicitura del disegno di legge in esame è una semplice parafrasi di quella della legge del 1945.

FALETRA. Io credo, invece, che ci troviamo di fronte a due concetti nettamente diversi. Altro è la specchiata correttezza pro-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

fessionale, altro è la notoria moralità e correttezza commerciale, dizione che ha quanto meno un significato preciso.

PRESIDENTE. Forse è più corretta la dizione della vecchia legge; però credo sarebbe più opportuno dire: professionale, anziché: commerciale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma il punto è questo: se si tratta di attività professionale può la camera di commercio rilasciare questi certificati?

SCHIRATTI, *Relatore*. Se si tratta di certificati attestanti che durante il periodo di tirocinio il candidato si è comportato correttamente, l'organo più indicato dovrebbe essere la deputazione di borsa.

MERIZZI. Io chiedo in base a quale legge la camera di commercio è autorizzata a rilasciare questi certificati.

PRESIDENTE. Credo che molti di questi interrogativi trovino risposta nella norma dell'articolo 1, il quale dice che il ruolo degli agenti di cambio è tenuto dalla camera di commercio. È evidente che alla camera di commercio dovranno essere fatti presenti tutti quegli elementi positivi o negativi nei riguardi di un qualsiasi agente iscritto in quel ruolo perché la camera di commercio possa esprimere il suo parere o rilasciare certificati. In tal modo risulterà alla camera di commercio se un tale è capace o meno ed è evidente, altresì, da questo punto di vista, in riferimento alla norma già approvata contenuta nell'articolo 1, che la camera di commercio è abilitata (se così si può dire) a fornire determinate notizie sulla correttezza professionale.

MERIZZI. Ma allora, seguendo questo principio, alla stessa stregua bisognerebbe chiedere il certificato di correttezza professionale agli ordini degli avvocati.

SCHIRATTI, *Relatore*. Penso che forse sarebbe più opportuno abolire l'intera lettera g), dicendo alla lettera l) « certificato di lodevole tirocinio pratico ».

FALETRA. Onorevole Schiratti, il problema è uno: evitare che il rilascio dei certificati possa determinare delle discriminazioni.

SCHIRATTI, *Relatore*. Lo stesso, allora, non potrebbe avvenire per il rilascio dei certificati di buona condotta da parte del sindaco?

PRESIDENTE. Per il sindaco, no; si tratta di un'autorità democraticamente costituita. Ad ogni modo, cerchiamo di semplificare il problema. La legge dispone che sia presentato, insieme agli altri documenti, un

attestato dal quale risulti che l'aspirante al concorso è un uomo moralmente sano. Chi rilascia questi attestati? Due sono le ipotesi: o li rilascia la camera di commercio (come è proposto nel testo governativo) oppure, accogliendo il suggerimento del relatore, la deputazione di borsa. Ma in questa seconda ipotesi non è detto che la preoccupazione di ordine politico, affacciata implicitamente dall'onorevole Faletra, venga meno.

FALETRA. Io mi sono limitato ad affacciare un dubbio, ma non vorrei che con la proposta del relatore introducessimo un elemento di più in questo iter abbastanza farraginoso. Tanto vale allora lasciare le cose come stanno.

RONZA. Gradirei sapere se contro una decisione negativa gli interessati possono presentare ricorso, così come avviene nell'ordine degli avvocati in cui, se l'ordine di prima istanza nega il certificato ad un iscritto, questi ha la possibilità di appellarsi all'ordine nazionale. Per un principio di analogia e di logica ci dovrebbe essere la possibilità di appellarsi.

PRESIDENTE. Credo che un appello in questo caso possa sempre farsi al prefetto in qualità di organo tutorio.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il problema che è stato posto non riguarda soltanto la materia che stiamo trattando, ma tutti i campi nei quali è richiesta la presentazione di un certificato di buona condotta; porto d'armi, licenze di osteria, e così via.

PRESIDENTE. Debbo cortesemente richiamare i colleghi alla osservanza del regolamento. Per evitare una discussione discontinua prego i colleghi che ne avessero intenzione, di presentare per iscritto i loro emendamenti.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 4, nel seguente testo modificato:

« Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, devono essere presentate alla Segreteria della Commissione non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati, ove la legalizzazione sia richiesta:

a) fotografia, di data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

dall'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è in età non inferiore ai ventisette e non superiore ai cinquanta-cinque anni;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa Valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio Borsa Valori o l'Ufficio Titoli di una Banca, o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta concessionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa.

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio della città, sede della Borsa per la quale viene indetto il concorso, della somma di lire 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato

la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agente di cambio da un quinquennio o siano rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un decennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio previsto dal comma precedente.

I candidati che al momento della entrata in vigore della presente legge siano rappresentanti alle grida di agenti di cambio, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio delle città sedi di Borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare, nel modo degli agenti di cambio da esse tenuto, la posizione di ciascun agente di cambio, dei procuratori di agente di cambio e dei rappresentanti alle grida di agente di cambio.

Per tali candidati il limite massimo di età è elevato ad anni sessanta.

I certificati di cui alle lettere c), d), f) e g), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Per fruire della preferenza di cui sopra i candidati dovranno presentare i documenti prescritti che saranno indicati nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che detti documenti vengano prodotti anche dopo la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso, ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

Passiamo all'articolo 6:

« La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massima di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse Valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di ugual numero di punti ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« I candidati ammessi al concorso sono sottoposti, da parte della Commissione esaminatrice, ad una prova di idoneità. La prova consisterà in esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse Valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto ».

L'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente emendamento:

« Inserire tra il primo e il secondo comma, il seguente:

« I candidati che siano agenti di cambio in carica o risultino avere già esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero che siano stati dichiarati idonei in un precedente concorso o che abbiano rivestito le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono dispensati dal sostenere la prova di idoneità di cui al presente articolo e ad essi sono attribuiti di diritto i trenta punti di cui alla lettera c) del precedente articolo 6, comma primo ».

SELVAGGI. Con il mio emendamento chiedo che coloro i quali sono già agenti di cambio in carica o che abbiano rivestito la

funzione di rappresentanti alle grida siano dispensati dal sostenere la prova di idoneità e ciò per le stesse ragioni per le quali prima ho presentato l'altro emendamento all'articolo 4 riguardante il titolo di studio. Si tratta, cioè, di agenti di cambio in carica che per lo più desiderano trasferirsi in un'altra sede. È giusto sottoporre ad un esame di idoneità un giovane di 27 anni, il quale si presenta al concorso per sostenere la prova con i necessari titoli di studio, ma quando si tratta di agenti nominati in base ad una disposizione che quell'esame non prevedeva, non sembra giusto sottoporli adesso a tali prove. Anche in questo caso si tratta di una norma transitoria da abbinare all'altra già approvata.

SCHIRATTI, *Relatore*. Per la verità io nutro qualche perplessità nei riguardi di questo emendamento. Se la Commissione dovesse superare i miei dubbi, penserei che lo potrebbe fare soltanto per gli agenti di cambio in carica e non già per i rappresentanti alle grida. Francamente, dispensare il rappresentante alle grida dal sostenere il concorso mi sembra eccessivo.

SELVAGGI. Sono d'accordo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Un altro punto che suscita la mia perplessità è la concessione del massimo della votazione. Non posso non riconoscere che qualche volta ci possono essere agenti di cambio che meritano senz'altro la massima votazione, ma perché riconoscere *ex jure* a tutti la massima votazione? Se approvassimo un principio di questo genere, tanto varrebbe concedere agli interessati direttamente il trasferimento, considerando la loro partecipazione al concorso come una domanda di trasferimento.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle giuste osservazioni fatte dall'onorevole relatore, però se noi non precisiamo con quale punteggio gli interessati potranno partecipare agli esami ci troveremo imbarazzati. Quindi, o si forma un ruolo speciale classificando questi agenti soltanto per titoli o dobbiamo assegnare un certo punteggio.

RONZA. A me pare che le perplessità manifestate dall'onorevole Schiratti siano di notevole valore.

Dando il massimo dei voti, in pratica dispensiamo queste persone dal sostenere un esame. Io penso che dovremmo dare loro la sufficienza, cioè seguire il criterio usuale in questi casi. Se nonostante ciò il concorrente volesse affrontare l'alea per conseguire il massimo dei punti, sostenga pure gli esami.

PRESIDENTE. Si potrebbe attribuire loro i diciotto trentesimi.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

SELVAGGI. Accetto questa proposta.

SCHIRATTI, *Relatore*. Con questa modifica non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con le limitazioni che sono state suggerite dal relatore e dall'onorevole Ronza il Governo non è contrario all'accoglimento dell'emendamento Selvaggi. E ciò in analogia a quanto avviene per le altre professioni, come quella notarile e così via. Un criterio più estensivo potrebbe frustrare quelle finalità che la legge intende perseguire, cioè quella di assicurare, attraverso l'obbligatorietà degli esami e condizioni particolari di ammissibilità ai concorsi, l'acquisizione di elementi migliori alla borsa.

Credo che l'onorevole Selvaggi possa senz'altro accettare queste limitazioni.

PRESIDENTE. Tenuto conto di queste osservazioni l'espressione « sono dispensati dal sostenere » potrebbe apparire equivoca. Si potrebbe sostituire la frase con la seguente: « possono, a richiesta, essere dispensati ».

SCOCA. Io credo che anche il punteggio di diciotto trentesimi sia da considerare eccessivo, e, se verrà accolto, il risultato pratico sarà certamente che tutti i posti che si renderanno vuoti verranno assegnati senza concorso.

CAIATI. In verità, non ho la preoccupazione avanzata dall'onorevole Scoca. C'è tutta una gamma di titoli che viene valutata. Per conseguenza non si può essere certi in partenza che un agente di cambio, il quale sostenga l'esame di idoneità, per il solo fatto di avere la sufficienza debba riuscire vincitore del concorso. Tanto più che si parla di titoli professionali, si parla di pubblicazioni, che vanno considerati assieme alle prove di esame. D'altro canto, si tratta di gente che già ha conseguito un titolo di abilitazione e non vedo la necessità che questi agenti di cambio vengano nuovamente sottoposti ad esame.

DE MARTINO FRANCESCO. La frase « possono a richiesta » mi sembra alquanto vaga. Conviene dire « sono, a richiesta, dispensati ».

GHISLANDI. Credo che stiamo facendo una cosa che potrà portare a conseguenze non piacevoli, nonché a critiche innumerevoli. Attribuire ad un anziano, per così dire, già pratico dell'andamento della sua attività, la semplice sufficienza non mi sembra cosa dignitosa. Non solo, ma se, per esempio, questo tale si decide a fare l'esame e poi viene bocciato a che servirà questo punteggio?

SELVAGGI. Si tratta, comunque, di un'alea alla quale il candidato si sottopone volontariamente.

MERIZZI. Si potrebbe fare 24 trentesimi.

SELVAGGI. Non capisco le posizioni intermedie: o si da il minimo o il massimo.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'emendamento Selvaggi, con le modificazioni proposte dal relatore e accettato dal proponente, è il seguente.

« Inserire tra il primo e il secondo comma il seguente:

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono, a richiesta, dispensati dal sostenere la prova di idoneità di cui al presente articolo e in tal caso ad essi sono attribuiti di diritto i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c) del precedente articolo 6, primo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ANGIOY. Desidererei un chiarimento dal relatore. Non so se, dato il titolo di studio richiesto (laurea in giurisprudenza o in economia e commercio), un semplice esame sui principî di diritto civile sia adeguato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Più correttamente si sarebbe dovuto dire: principî di diritto privato, comprendendovi, cioè, sia il diritto civile come il diritto commerciale. Comunque, con questa precisazione, ogni dubbio è chiarito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7, nel suo complesso, il cui testo risulta ora il seguente:

« I candidati ammessi al concorso sono sottoposti, da parte della Commissione esaminatrice, ad una prova di idoneità. La prova consisterà in esame orale avente per oggetto principî di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse Valori e gli usi locali di Borsa.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono, a richiesta, dispensati dal sostenere la prova di idoneità di cui al presente articolo e, in tal caso, sono ad essi attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente articolo 6.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

Passiamo all'articolo 8:

« La somma dei punti che i candidati conseguono in base all'articolo 6, costituisce la classificazione complessiva.

A parità di punteggio hanno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d), ed e), si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione del precedente articolo 5».

L'onorevole Selvaggi ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma, lettera a), sostituire alle parole « un triennio », le parole « un quinquennio ».

« Al secondo comma, lettera c), sostituire alle parole « un quinquennio », le parole « un decennio ».

« Al secondo comma, lettera d), sostituire alle parole « un quinquennio », le parole « un decennio ».

SELVAGGI. Ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 8 perché collegati al mio emendamento all'articolo 4, lettera l). Modificato quell'emendamento, questi emendamenti non hanno più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« La Commissione esaminatrice, formata la graduatoria degli idonei, la trasmette al Ministro del tesoro, che dopo aver riconosciuto la regolarità del procedimento seguito per la sua formazione, l'approva con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il Ministro del tesoro, successivamente, promuove il decreto di nomina dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria.

Al Ministro del tesoro è riservata la facoltà di rifiutare una nomina quando nei confronti del concorrente sia sopravvenuta la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita dalle vigenti disposizioni per ciascuna Borsa Valori.

La cauzione deve essere versata entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« I concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 9 della Commissione esaminatrice, ed approvata dal Ministro del tesoro, e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti in seguito a rinuncia dei vincitori prima della nomina. Il Ministro del tesoro ha però facoltà di promuovere la nomina dei detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei rinunciatarî, entro tre mesi dalla data di nomina dei rinunciatarî medesimi e nel limite di un terzo dei posti che si rendano disponibili.

I posti che rimangano scoperti, sempre fra quelli messi a concorso, per rinuncia da parte dei vincitori all'esercizio della professione dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale, saranno conferiti, esclusivamente, con un nuovo concorso ».

L'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente emendamento:

Tra il primo e il secondo comma inserire il seguente:

« Il Ministro del tesoro ha facoltà di sostituire ad un agente di cambio che, per aver raggiunto i sessantacinque anni o per gravi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

motivi di salute dichiarò di dimettersi, il proprio figlio purché lo stesso sia stato dichiarato idoneo in uno dei precedenti concorsi e sia procuratore del padre da almeno un quinquennio ».

SELVAGGI. Ritengo però opportuno presentare questo emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo, in sede di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Non essendovi allora emendamenti, pongo in votazione l'articolo 12, nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« È data facoltà al Ministro del tesoro, previo parere favorevole delle competenti autorità di borsa di promuovere la riassunzione in servizio, presso la stessa Borsa ove furono in ruolo, e sempre quando vi sia la disponibilità del posto, degli agenti di cambio che per motivi estranei alla loro professione abbia rassegnato le dimissioni dalla carica.

Possono usufruire di detto beneficio gli agenti di cambio che abbiano esercitata la professione per un periodo non inferiore ad anni dieci e che, alla data di presentazione della domanda, comprovino di conservare i requisiti per l'esercizio della carica di cui alle lettere c) d) e) f) e g) del precedente articolo 4, e che non abbiano superato il sessantesimo anno di età ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Ho molte perplessità, come ho detto nel corso della relazione, circa l'approvazione di questo articolo e pertanto mi permetterei di prospettare alla Commissione l'opportunità di abolirlo. Cosa si chiede in sostanza con questo articolo? Che l'agente di cambio il quale abbia lasciato la sua attività e se ne sia andato per i fatti suoi venga iscritto senz'altro nel ruolo. Ora le ragioni per cui un agente di cambio allo stato attuale può aver lasciato il suo ufficio sono le seguenti: o ragioni di natura politica o di natura razziale o, infine, ragioni di interesse personale. Se egli è stato determinato da ragioni politiche, noi abbiamo una disposizione di legge la quale ha già concesso a questi, che per ragioni politiche sono stati dispensati dal servizio, di riprendere la loro attività. Si tratta, precisamente del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che fissa un termine.

Questo termine, peraltro, è già scaduto da nove anni e non vedo la ragione che a distanza di nove anni venga ripristinato. Se

invece la perdita del posto è dovuta a ragioni razziali, anche a questo riguardo abbiamo il decreto legge 12 aprile 1946, n. 318, il quale, a sua volta, concedeva un termine perché i colpiti potessero essere reinscritti e anche questo termine è scaduto da molti anni. Mi sembra eccessivo riprendere una questione già risolta ed esaurita da lungo tempo. Terza ipotesi è quella relativa a quell'agente di cambio che abbia lasciata l'attività per motivi personali e che voglia, dopo avere svolto attività in altri settori, riprendere quella di agente di cambio. Ma in questa ultima ipotesi, signori miei, non credo sia giusto creare delle strade asfaltate per costoro. Essi hanno fatto una scelta, hanno preferito una strada diversa e riammetterli senz'altro nella precedente attività, mi sembra un voler creare delle situazioni di privilegio.

Pertanto, propongo di sopprimere l'intero articolo 13.

FALETRA. Anche noi siamo convinti che questo articolo serva in definitiva a favorire un determinato gruppo di persone.

Siamo, perciò, favorevoli alla soppressione dell'articolo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13.

(Non è approvato).

L'articolo 13 è, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo 14:

« Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 compreso, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Selvaggi, presentato in un primo momento come emendamento all'articolo 12.

Il testo, che è stato modificato dallo stesso presentatore, è del seguente tenore:

« Il Ministro del tesoro, sentita la deputazione di borsa, ha facoltà di sostituire nel ruolo ad un agente di cambio che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità nel ruolo e che per aver raggiunto i 65 anni, dichiarò di dimettersi, il proprio figlio purché lo stesso sia stato dichiarato idoneo in uno dei precedenti concorsi e sia procuratore del padre da almeno un quinquennio ».

SELVAGGI. L'emendamento (che del resto ha formato oggetto di una mia proposta di legge presentata un anno fa) tende in ultima analisi a dare la possibilità ad un agente di cambio che abbia raggiunto 65 anni di essere sostituito (sempre in base a facoltà concessa al Ministro) dal proprio figlio se questi sia stato dichiarato idoneo in uno dei precedenti concorsi e sia procuratore del padre almeno da un quinquennio e sempreché il padre abbia maturato un minimo di quindici anni di anzianità nel ruolo.

PRESIDENTE. A dire il vero, a me sembra che la norma proposta dall'onorevole Selvaggi abbia un carattere di norma permanente più che di norma transitoria. Non vedo come si possa applicare un principio di questo genere *una tantum*. O lo si ammette in linea permanente o non lo si ammette affatto.

FALETRA. Sono nettamente contrario all'emendamento Selvaggi per il principio che esso introduce, trattandosi di un vero e proprio diritto successorio. Può darsi che in sede di norme transitorie possiamo considerare talune condizioni particolari, ma noi non dobbiamo immettere nella nostra legislazione delle disposizioni che possono diventare delle vere e proprie innovazioni al diritto comune. Se cominciamo ad ammettere il principio che i figli possono succedere ai padri nella esplicazione della loro attività, poniamo un vero e proprio diritto di successione che non è assolutamente ammissibile al giorno d'oggi.

Perciò, prego l'onorevole Selvaggi di voler ritirare il suo emendamento.

CASTELLI. Mi rendo conto delle ragioni che hanno ispirato il proponente a presentare il suo emendamento aggiuntivo. Ma così facendo introdurremmo nella nostra legislazione un principio del tutto anomalo. In questo senso mi sembra assorbente la osservazione fatta dal Presidente, il quale ha giustamente osservato che o si introduce un principio di questo genere in modo permanente o altrimenti si crea una situazione difficilmente ammissibile sul piano della correttezza legislativa.

Senza porre, quindi, una questione di principio che, come ha osservato il collega Faletra, finirebbe col creare precedenti preoccupanti, pregherei l'onorevole Selvaggi di esaminare la possibilità di proporre, se mai, qualche soluzione di determinati casi particolari.

SELVAGGI. Secondo il mio punto di vista c'è un aspetto tecnico che caratterizza la portata giuridica del mio emendamento e lo rende scevro dalla anomalia cui hanno fatto

riferimento i colleghi. In questo caso specifico, infatti, non si crea un vero e proprio diritto di successione. Bisogna tener presente la particolare struttura di queste organizzazioni, implicante un particolare tecnicismo nel quadro di un complesso sistema di carattere economico e finanziario e soprattutto una serie di collegamenti che talvolta per la morte improvvisa di uno di questi agenti vengono gravemente sconvolti con gravi squilibri nel campo economico e finanziario.

SCHIRATTI, Relatore. Io sarei favorevole alla proposta dell'onorevole Selvaggi ma in una forma permanente e non transitoria. Porto le cose, così facendo, alle sue conseguenze naturali. Ma dico pure le ragioni per cui non mi sentirei di avversare un emendamento di questa natura. La prima è la seguente: in fondo un agente di cambio crea un avviamento alla sua azienda e ormai la giurisprudenza e la dottrina tendono a ritenere che l'avviamento sia un bene patrimoniale (tanto che è anche tassabile). Quando l'agente di cambio non può più lavorare per ragioni di salute oppure per una raggiunta età ed ha un avviamento che è frutto della sua serietà e della sua capacità e un suo figliolo, il quale da cinque anni praticamente lo sostituisce o comunque con lui collabora, perché non consentire che si conservi questo bene patrimoniale costituito dall'avviamento nell'ambito familiare? Io sono pienamente favorevole a tale conservazione perché essa rappresenta una spinta agli agenti di cambio a crearsi un buon avviamento.

Non vedo contrasto tra l'emendamento e l'interesse della collettività. Infatti la proposta dice che si deve trattare di un figliolo che abbia superato un concorso, sia stato dichiarato idoneo e sia stato procuratore del padre per almeno cinque anni; il tutto poi rimesso alla facoltà del Ministro il quale, esaminate le circostanze, se lo ritiene opportuno, concede la sostituzione.

Per queste ragioni non sono contrario all'accettazione dell'emendamento e propongo che esso sia collocato nel testo dell'articolo 12 in forma permanente.

FALETRA. Credo che le argomentazioni dell'onorevole Schiratti avrebbero potute essere prese in considerazione se, fin dall'inizio dell'esame di questa legge, non ci fossimo posti il problema se dare o meno una natura pubblica agli agenti di cambio.

In realtà, dalla presentazione stessa di questo provvedimento al nostro esame emerge la tendenza a caratterizzare sempre più spiccatamente gli agenti di cambio come

rivestiti di una pubblica funzione, escludendo con ciò stesso la possibilità che una pubblica funzione possa essere tramandata da padre in figlio.

CHIARAMELLO. Per le stesse ragioni illustrate dal collega Faletra mi dichiaro contrario all'emendamento Selvaggi.

In questo campo stiamo creando una casta e abbiamo visto come questa casta ha risposto poco tempo fa in occasione dello sciopero, mettendo in difficoltà la vita economica e finanziaria italiana. Non solo, ma, se ammettessimo questo principio, logicamente verrebbero fuori una infinità di altre categorie: gli esattori, i notai e così via.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è coerente all'atteggiamento che già tenne al tempo della discussione della proposta di legge Selvaggi, la quale sostanzialmente mirava a risolvere questo problema. Però, per eliminare qualsiasi equivoco, in rapporto anche a delle affermazioni che sono state fatte, vorrei che venissero valutati in tutta la sua portata economica, finanziaria sociale e morale il valore di una ditta e il diritto per chi ha lavorato in essa a salvaguardare il proprio nome. Molte ditte di agenti di cambio sono molto apprezzate, per non dire famose, per cui lasciare che si frantumi un patrimonio che è pure parte del merito e del sacrificio, non mi sembra che sia un problema da trascurare. E, come giustamente ha rilevato l'onorevole relatore, non mi sembra che dando la possibilità al figlio, in determinati casi e con le dovute cautele e sempre dietro concessione del Ministro competente, di subentrare nell'attività paterna si infranga in modo così clamoroso il diritto successorio come si è dianzi accennato.

Tengo, tuttavia, a precisare che io dico ciò solo come un apporto alla chiarificazione del problema, come un contributo alla discussione tanto interessante fin qui svoltasi.

Per il resto, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Selvaggi.

(Non è approvato).

L'onorevole Dugoni aveva presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

Gli agenti di cambio cessano di appartenere al ruolo della Borsa valori al compimento del 70° anno di età.

ART. ...

(Disposizione transitoria).

Per gli agenti di cambio attualmente appartenenti ai ruoli delle Borse valori, il limite di età di cui all'articolo ... è fissato a 75 anni.

RONZA. In assenza del collega Dugoni, faccio miei i due articoli aggiuntivi.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le disposizioni vigenti non fissano alcun limite. Né possiamo introdurlo ora per gli agenti di cambio in carica senza andare contro un principio basilare della nostra legislazione.

RONZA. Ritiro il secondo articolo aggiuntivo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Desidero far presente che noi abbiamo fissato a 55 anni l'età massima per concorrere. Sarebbe giusto lasciare un certo lasso di tempo agli agenti di cambio per lo svolgimento della loro attività professionale, fissando almeno a 75 anni il limite massimo per la loro permanenza nei ruoli. Propongo di emendare l'articolo aggiuntivo in tal senso.

PRESIDENTE. La legge attuale non prevede alcun limite di età per chi intende esercitare la professione di agente di cambio. Il Governo ha dichiarato che non ritiene opportuno innovare in materia, anche perché vi sono dei diritti acquisiti.

Per poter accogliere questa preoccupazione del Governo, dovremmo disporre che la norma ha efficacia dopo la entrata in vigore della legge.

L'onorevole Schiratti ha fatto osservare che, avendo fissato a 55 anni il limite massimo per concorrere, sarebbe troppo basso. Il termine di 70 anni per il limite di appartenenza ai ruoli: egli propone di aumentare il limite a 75 anni. Pertanto, l'articolo aggiuntivo potrebbe essere formulato nel seguente modo:

« Gli agenti di cambio immessi in ruolo dopo l'entrata in vigore della presente legge, cessano di appartenere al ruolo delle Borse valori al compimento del 70° anno di età ».

RONZA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore propone di portare il limite di età a 75 anni. Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronza nel testo ora letto.

(È approvato).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Chiaramello nella precedente seduta. Ne do lettura:

« Per la prima applicazione della presente legge, verrà costituito presso ogni Borsa Valori un ruolo transitorio comprensivo di tanti posti quanti sono stati i concorrenti che per merito di punteggio avrebbero conseguito la nomina ad agente di cambio nei concorsi di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1951, se il posto spettante agli stessi non fosse stato assegnato ed attribuito con precedenza a combattenti, invalidi e assimilati. Hanno diritto di essere assegnati in tale ruolo ed in ordine di graduatoria i concorrenti non nominati per la causale suddetta ed aventi un minimo di anni 10 di prestazione quali procuratori di agente di cambio o commissionari di Borsa all'emanazione della presente legge.

L'istanza per la iscrizione al ruolo transitorio deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, al Ministro del tesoro, che provvederà alla formazione del ruolo transitorio entro i 30 giorni successivi, iscrivendovi i sopraindicati, in quanto conservino tuttora i requisiti previsti dal cennato decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1951. La documentazione del titolo e dell'anzianità è richiesta dall'interessato alla Deputazione di Borsa ».

SELVAGGI. Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento, però vorrei proporre all'onorevole Chiaramello una modifica: Nel primo comma dove si legge « aventi un minimo di anni 10 di prestazione », bisognerebbe sostituire « anni 5 ». Infatti, all'epoca in cui furono banditi quei concorsi era richiesto un tirocinio di cinque anni come procuratore.

CHIARAMELLO. D'accordo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero far presente che la norma transitoria proposta dall'onorevole Chiaramello mira a sanare una situazione per la quale sono stati presentati diversi ricorsi al Consiglio di Stato. Dalle notizie che ho, pare che il Consiglio di Stato abbia respinto la maggior parte di questi ricorsi. La norma transitoria mira a superare la situazione che si è creata, ma essa è avversata anche dalla Associazione italiana degli agenti di cambio in quanto il ruolo aggiuntivo è ritenuto al

di fuori del sistema che si intende creare e potrebbe turbare non solo i diritti degli altri ma anche le esigenze funzionali di ciascuna Borsa. Vorrei che la Commissione tenesse presenti queste considerazioni nella decisione che va ad adottare.

CASTELLI. Debbo rilevare che, secondo dati che credo abbia anche l'onorevole proponente, l'emendamento riguarderebbe diciassette persone, di cui undici esercitanti attualmente presso la Borsa di Milano. Quindi, io penso che non vi sarebbero turbamenti di nessun genere agli interessi e ai diritti acquisiti. Noi dobbiamo preoccuparci di fare una cosa giusta ed equa. Del resto il principio del ruolo transitorio per persone che avrebbero acquisito il diritto ad entrare nel ruolo ordinario se non avessero ostato ragioni contingenti, è già ampiamente accolto nella nostra legislazione: basti ricordare il settore della scuola, ad esempio.

Vorrei pregare il rappresentante del Governo di superare le sue perplessità e di non insistere nell'atteggiamento contrario. Ciò che ho detto vale come dichiarazione di voto e pertanto voterò a favore dell'emendamento in discussione.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il richiamo dell'onorevole Castelli è molto opportuno e ci porta ad assecondare la proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Chiaramello modificato secondo la proposta dell'onorevole Selvaggi accettata dallo stesso proponente.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la Presidenza è autorizzata al coordinamento del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI